



Direzione Generale Immigrazione

**AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE – N. 5 - 31 Marzo 2008**



NORMATIVA STATALE

27.03.2008 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 il Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale del 31 gennaio 2008 recante integrazioni al D.I del 22 marzo 2006 concernente programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari.

Il nuovo decreto **integra le disposizioni precedenti a proposito dei corsi di formazione all'estero** organizzati ai sensi dell'art. 23 del T.U. sull'Immigrazione, introducendo tra i requisiti dei programmi di cui all'articolo 6 del D.I. 22 marzo 2006 anche quello relativo all'indicazione da parte dei proponenti delle modalità di finanziamento dei programmi, con specificazione in merito alle fonti di finanziamento ed **all'assenza di oneri, parziali o totali, a carico dei lavoratori.**

Con tale integrazione si mira ad evitare che **venga richiesto ai partecipanti ai corsi di formazione organizzati ai sensi dell'articolo 23 del TU sull'immigrazione di contribuire al finanziamento finanziario dei corsi medesimi.**

Il meccanismo previsto all'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione, nel momento in cui offre la prospettiva di un canale preferenziale per l'ingresso in Italia, pone infatti l'esigenza di tutelare i cittadini stranieri che potrebbero, solo sulla base di una indefinita prospettiva di emigrazione in Italia, essere indotti a sobbarcarsi oneri economici significativi. Di conseguenza, con il DM del 31 gennaio 2008 è stato espressamente introdotto il requisito della gratuità dei corsi per i cittadini stranieri che partecipano ai suddetti programmi, quale regola generale di ammissibilità per tutti i programmi di istruzione e formazione organizzati ai sensi dell'articolo 23 del T.U. sull'immigrazione.

Per scaricare il testo del nuovo decreto [clicca qui](#).

18.03.2008 – Messaggio Inps n. 6449 recante chiarimenti agli uffici sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori extracomunitari nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel messaggio viene ricordato agli uffici che a seguito delle Direttive emanate dal Ministero dell'Interno sui "Diritti dello straniero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno" (5 agosto 2006) e sui "Diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per

lavoro subordinato (20 febbraio 2007), il cittadino straniero che abbia richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, continua a permanere sul territorio nazionale - in attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo - conservando la pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l'attività lavorativa, a condizione di essere in possesso della documentazione rilasciata dall'ufficio competente, attestante l'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo del predetto permesso di soggiorno.

Conseguentemente, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero conserva il diritto a fruire di tutte le prestazioni ad esso connesse, comprese le prestazioni di natura previdenziale.

Ne deriva, pertanto, che le prestazioni di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti (spettante qualora siano stati versati meno di 52 contributi settimanali all'Inps nel biennio precedente la fine del rapporto di lavoro) sono liquidabili, in assenza del permesso di soggiorno o del rinnovo dello stesso, previa presentazione da parte del lavoratore straniero della copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso stesso rilasciata dall'Ufficio postale abilitato (detta documentazione dovrà essere fotocopiata e inserita nel fascicolo della domanda di disoccupazione).

Nel messaggio viene inoltre richiamata l'attenzione su quanto già chiarito con la circolare n. 123 del 3 giugno 1999, emanata dalla Direzione Centrale Prestazioni, in cui si precisava, così come disposto dalla normativa in vigore, che i lavoratori stagionali non hanno il diritto a nessuno dei trattamenti di disoccupazione (agricola e non agricola), previsti dalle disposizioni vigenti.

Per scaricare il messaggio dell'Inps [clicca qui](#)

Sullo stesso argomento vedi anche, tra gli altri, il [messaggio Inps n. 2226 del 29.01.2008](#) nel quale si chiarisce che il cittadino straniero nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno o del rilascio del rinnovo dello stesso, potendo legittimamente svolgere l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso sul territorio nazionale, possa fruire di tutte le relative prestazioni (ANF, indennità di malattia, maternità, prestazioni a sostegno del reddito), sempre qualora risulti in possesso di regolare contratto di soggiorno e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno .

Il messaggio reca inoltre chiarimenti sui diritti connessi allo status di protezione sussidiaria (introdotto dal D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007), precisando come il titolare di tale status, al pari del rifugiato, abbia diritto alla tutela del nucleo familiare e della maternità.

Per il testo del messaggio [clicca qui](#)

18.03.2008 – Pubblicata la circolare Inps n. 33 recante chiarimenti sull'importo dei contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici.

La circolare contiene la tabella con le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici.

Nella circolare si ricorda, inoltre, che in applicazione dell'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dall'11 gennaio 2008, con l'entrata in vigore del decreto interministeriale 30/10/2007, tutti i datori di lavoro domestico, in caso di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro, devono inoltrare **un'unica comunicazione ai Servizi per l'Impiego, efficace anche nei riguardi dell'INPS** (il modello di comunicazione è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro – www.lavoro.gov.it).

I datori di lavoro domestico possono inviare la comunicazione obbligatoria ai Servizi per l'Impiego, oltre che telematicamente, anche con modulo cartaceo consegnato a mano, o spedito via fax o con raccomandata A/R.

Pertanto, come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 8371 del 21/12/2007, sono

abrogati, a decorrere dall'11 gennaio 2008, i modelli precedentemente utilizzati, tra cui il mod. LD09.

Per scaricare il testo della circolare [clicca qui](#)

18.03.2008 – Pubblicata la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 100/E con cui, in risposta ad un’istanza di interpello avanzata dal Ministero dell’Interno, l’Agenzia precisa che la comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 1 bis, del D.lgs. n. 286/98 (distacco di lavoratori stranieri dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato dell’UE) è assimilabile alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) e sono, pertanto, esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.

Per il testo della risoluzione [clicca qui](#)

25.02.2008 – Messaggio Inps n. 4602 recante chiarimenti sui riflessi in materia previdenziale ed assistenziale a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 "Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".

Nel messaggio viene in primo luogo chiarito che durante i primi tre mesi di soggiorno, il cittadino UE ed i suoi familiari non godono del diritto di assistenza sociale.

In caso di soggiorno superiore a tre mesi, nel messaggio viene chiarito che se l’ingresso avviene per motivi di lavoro, l’iscrizione all’anagrafe comunale può essere successiva all’iscrizione all’INPS; è invece precedente in caso di cittadini comunitari iscritti all’anagrafe per motivi diversi dal lavoro (studio, formazione professionale, residenza) che successivamente accedono all’inserimento lavorativo. In ogni caso la condizione di iscrivibilità in quanto assicurati prescinde dalla richiesta del titolo di soggiorno (certificato di iscrizione anagrafica) necessario, in ogni caso, per la richiesta di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il messaggio contiene, inoltre, chiarimenti sulla possibilità per i cittadini comunitari di beneficiare dell’assegno di maternità e dell’assegno per il nucleo familiare.

Relativamente ai primi viene chiarito che dall’11 aprile 2007, i cittadini comunitari che, superati i tre mesi di permanenza sul territorio nazionale ed avendone i requisiti di legge, intendono richiedere gli assegni di maternità, **devono attestare l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza.** Si rammenta che, ai fini della concessione dei benefici in esame, l’avente diritto, a prescindere dalla nazionalità, deve essere residente in Italia anche con riguardo al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).

Viene inoltre chiarito che le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30/2007 trovano attuazione anche relativamente ai cittadini rumeni e bulgari, i quali - fermo restando quanto a suo tempo precisato nella circolare n. 46/2007 – beneficiano dell’assegno di maternità se in possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe.

Il diritto di soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le prestazioni assistenziali, tra le quali si ritengono inclusi gli assegni in questione, sono riconosciute anche in favore dei familiari (comunitari o meno) di cittadini dell’Unione individuati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, a condizione che attestino l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza (o siano in possesso della “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo fino all’emanazione del modello di richiesta relativo alla suddetta carta di soggiorno.

Le disposizioni di cui al D. Lgs. n.30/2007 circa il soggiorno in Italia e le correlative prestazioni assistenziali trovano applicazione, se più favorevoli, anche in favore dei familiari (cittadini dell’Unione o meno) .

Infine, relativamente agli assegni per nucleo familiare con almeno tre figli minori, all'assegno sociale ed alle prestazioni di invalidità civile, i cittadini comunitari che intendono richiedere la prestazione in parola devono attestare, oltre agli altri requisiti necessari, l'iscrizione anagrafica di cittadini residenti. Viene, infine, precisato che per la concessione delle prestazioni di carattere assistenziale, richieste dai familiari a carico, l'accertamento del requisito reddituale dovrà essere effettuato valutando il solo reddito personale del richiedente, oppure, ove previsto, il reddito cumulato con quello del coniuge (assegno sociale e maggiorazioni sociali).

Per scaricare il testo del messaggio [clicca qui](#)

Allegato al messaggio dell'Inps anche una scheda riepilogativa sui diversi titoli di soggiorno dei cittadini extracomunitari e comunitari. Per scaricarla [clicca qui](#)

20.02.2008 – Pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno con cui vengono chiarite alcune disposizioni del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 recante "Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica".

La circolare evidenzia come con il D.Lgs. n. 17/08 è stato modificando il T.U. sull'immigrazione con l'inserimento dell' art. 27 ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica).

Nella circolare viene illustrata la nuova procedura per richiedere il nulla osta al lavoro per ricerca scientifica e viene specificato che in attesa del rilascio del titolo di soggiorno, sarà, comunque, permesso allo straniero lo svolgimento dell'attività di ricerca. Al ricercatore, munito del suddetto permesso di soggiorno, verrà, inoltre, consentito il ricongiungimento familiare.

La circolare fa inoltre presente che le nuove procedure troveranno applicazione solo dopo che il Ministero dell'Università e della Ricerca provvederà ad emanare il decreto che disciplina l'iscrizione degli istituti di ricerca nell'apposito elenco previsto dal nuovo decreto.

Per il testo della circolare del Ministero dell'Interno [clicca qui](#).

Per il D.Lgs. n. 17 del 9 gennaio 2008, [vedi focus n.3/2008](#)



NORMATIVA REGIONALE

20.03.2008 – Pubblicata la circolare della Regione Lazio, relativa alle prestazioni sanitarie erogabili ai cittadini comunitari che non hanno i requisiti di reddito e/o lavoro necessari per l'iscrizione al SSN qualora il soggiorno in Italia sia superiore ai tre mesi.

La circolare, analogamente a quanto già previsto dalle circolari adottate dalla regione Marche e dal Piemonte, prevede l'istituzione di un apposito codice ENI (Europeo non Iscritto). Conseguentemente, si legge nella circolare, "ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria sono assicurate, coerentemente a quanto disposto dall'art. 35 T.U. 286/1998, e sottolineato dalla comunicazione del Ministero della salute del 19 febbraio 2008, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".

Per scaricare il testo della circolare [clicca qui](#)

Per la circolare del Ministero della Salute vedi [focus n. 3/2008](#)

10.03.2008 – Parere dell'UNAR in merito all'ordinanza del Comune di Cittadella del 13 febbraio 2008.

Il parere segue quello già emesso sulla delibera del 14 dicembre 2007, con la quale si subordinava la richiesta di residenza nel Comune al reddito.

L'UNAR pur riconoscendo che la nuova ordinanza rimuove i gravi profili di illegittimità che avevano contrassegnato il precedente provvedimento, ritiene comunque che continuino a sussistere gravi elementi di carattere discriminatorio anche nella nuova ordinanza. Quest'ultima prevede verifiche da parte degli uffici comunali ogniqualvolta un residente comunichi di ospitare uno straniero e stabilisce che un cittadino comunitario che si stabilisce a Cittadella e dichiara di non svolgere alcun lavoro autocertificando di avere reddito sufficiente, prima di ottenere l'iscrizione anagrafica dovrà attendere la verifica «autonoma e indipendente» del Comune. Quest'ultimo dovrebbe occuparsi anche di controllare «la provenienza e la liceità» di tali redditi (la cui soglia minima prevista è quello dell'assegno sociale). Inoltre, ottenuta l'iscrizione il cittadino comunitario deve attendere l'accertamento della dimora abituale volto a accertare la «fruibilità abitativa».

Per l'Ufficio antidiscriminazione tutto ciò non solo è discriminatorio, ma «potenzialmente foriero di molestie». E per una serie di ragioni. In primo luogo l'indagine sui redditi non spetta al Comune ma «esclusivamente all'autorità giudiziaria, alla quale è costituzionalmente garantita l'indipendenza» e che comunque deve agire in base a «specifiche circostanze», che certo non possono essere ricondotte all'appartenenza nazionale. Inoltre qualsiasi riferimento al reddito ed alla dimostrabilità della "liceità" delle fonti di reddito è scomparso anche dal recente testo del decreto legislativo n. 32 approvato il 28 febbraio 2008 (che ha modificato il D.Lgs. n. 30/2007)

Potenzialmente molesto anche il controllo sulla «fruibilità» dell'abitazione, in quanto il controllo verrebbe effettuato solo sugli stranieri e non su tutti coloro che chiedono l'iscrizione all'anagrafe. Tale controllo rischierebbe di dare il via ad iniziative vessatorie verso chi, pur avendo diritto all'iscrizione anagrafica, risultasse vivere in condizioni abitative oggettivamente carenti.

Per scaricare il parere dell'UNAR [clicca qui](#)

Per il testo dell'ordinanza del Comune di Cittadella [clicca qui](#)



GIURISPRUDENZA CIVILE

07.03.2008 - Sentenza della Corte di Cassazione n. 6172 Sez. Un. Civili con la quale la Corte pronunciando per la prima volta sull'argomento, ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto della Corte d'Appello reso su reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Pistoia nell'ambito del procedimento, ex art. 44 del T.U. 286/1998, che prevede l'azione civile contro la discriminazione (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

Il Tribunale era stato adito da un cittadino albanese escluso da una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato dirigenti medici in cardiologia perché non in possesso del requisito della cittadinanza italiana.

Alla base della decisione vi è la ritenuta natura cautelare del procedimento in argomento e la sua sottoponibilità a verifica, sia pure facoltativa, nella sede di merito, con conseguente mancanza del carattere della definitività e decisorietà.

Per scaricare il testo della sentenza [clicca qui](#)

19.02.2008 – Sentenza della Corte di Cassazione n. 4197, Sez. I Civile, con la quale si riconosce che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore straniero presente nel

territorio italiano che, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, consentono il rilascio, da parte del Tribunale per i minorenni, dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia per un periodo di tempo determinato ai familiari del minore, anche se colpiti da provvedimento di espulsione, vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, contingenti ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalità del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore.

La mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunità, anch'essa innegabile in linea di principio, che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui è integrato, per raggiungere il genitore nel paese di origine, non possono quindi legittimare l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato del genitore verso il quale la Corte di Cassazione ritiene legittimamente indirizzato il decreto che ha negato il diritto di rimanere in Italia accanto ai figli minori ex art. 31, comma 3, del D.Lgs. 286/98.

Per scaricare la sentenza della Corte [clicca qui](#)